

"Start-up" innovative: modificati i requisiti qualificanti per il riconoscimento

di Rita Friscolanti e Bruno Pagamici

L'art. 4 del D.L. n. 3/2015 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle *start-up* innovative contenuta nella Sezione IX del D.L. 179/2012. Tra le innovazioni introdotte si segnala innanzitutto l'elevazione da 48 a 60 mesi del limite temporale entro il quale si mantiene lo "status" di "start-up" innovativa. Novità, a questa collegata, è anche l'estensione da 4 a 5 anni del periodo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio. Oltre alle innovazioni intervenute con il suddetto D.L. n. 3/2015, la disciplina delle "start-up" innovative è stata interessata anche da una serie di chiarimenti e indicazioni operative, forniti dal Ministero dello Sviluppo economico e dall'Agenzia delle entrate. Sembra quindi utile fare il "punto della situazione" in merito all'ambito soggettivo e agli adempimenti a carico delle "start-up" innovative.

Riferimenti

D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 4
Agenzia delle entrate, circ. 11 giugno 2014 n. 16/E

L'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3¹ ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle *start-up* innovative contenuta nella Sezione IX del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Ai sensi del vigente comma 2 dell'art. 25, l'impresa *start-up* innovativa è una società di capitali le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale

non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Tale tipologia di società è di interesse anche per il mondo cooperativo (le *start-up* innovative possono assumere anche la forma giuridica di società cooperativa) e per quello del Terzo Settore (una sottotipologia di *start-up* innovativa è infatti la *start-up* innovativa a vocazione sociale).

Tra le innovazioni introdotte dal D.L. n. 3/2015 è da segnalare innanzitutto l'elevazione da 48 a 60 mesi del limite temporale entro il quale si mantiene lo status di *start-up* innovativa. Novità a questa collegata è anche l'estensione da 4 a 5 anni del periodo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

Un ulteriore oggetto di revisione riguarda la sede sociale.

L'ambito applicativo della disciplina è stato esteso anche alle società residenti in uno Stato membro dell'UE o dello Spazio Economico Europeo,

Rita Friscolanti - Consulente specialista in incentivi e agevolazioni alle imprese - Seges S.r.l. Macerata

Bruno Pagamici - Dottore Commercialista in Macerata

Nota:

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2015, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33; cfr. in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

Le ultime modifiche normative hanno anche previsto la possibilità di costituire la *start-up* innovativa con atto sottoscritto con firma digitale in alternativa alla tradizionale redazione dell'atto pubblico con il ministero del notaio. L'atto dovrà essere redatto secondo un modello uniforme adottato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, attualmente in fase di elaborazione.

È stato inoltre innalzato da 15.000 a 50.000 euro il limite di importo al di sopra del quale scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti IVA.

Oltre alle innovazioni intervenute con il suddetto D.L. n. 3/2015, la disciplina delle *start-up* innovative è stata interessata anche da una serie di chiarimenti e indicazioni operative, forniti dal Ministero dello Sviluppo economico e dall'Agenzia delle entrate. Sembra quindi utile fare il "punto della situazione" in merito all'ambito soggettivo e degli adempimenti a carico delle *start-up* innovative.

I requisiti necessari per assumere la qualifica di "start-up" innovativa

A seguito delle modifiche recate dal D.L. n. 3/2015, possono rientrare nella nozione di *start-up* innovative le società di capitali, comprese le cooperative, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono tutti i seguenti requisiti obbligatori:

- essere costituite e operare da non più di 60 mesi;
- essere residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R., o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire o aver distribuito utili;
- avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione²

di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico³;

- non essere costituite per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Operazioni straordinarie

Riguardo a tale ultimo requisito, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/E/2014, ha specificato che il riferimento alle operazioni di fusione, scissione e cessione d'azienda, quali presupposti ostativi ai fini del riconoscimento dello *status* di *start-up* innovativa, deve essere inteso in generale, come divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di un'operazione

Note:

- 2 Con parere n. 169135 del 29 settembre 2014, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei servizi innovativi devono essere tutte oggetto dell'attività della *start-up* innovativa dopo la sua iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese. L'attività di mera commercializzazione di prodotti innovativi, non qualifica l'impresa che la svolge come *start-up* innovativa, a meno che tale commercializzazione non abbia essa stessa caratteristiche innovative. La commercializzazione di beni e servizi nella forma dell'*e-commerce* non necessariamente integra il requisito oggettivo dell'innovatività. Non può essere considerata *start-up* innovativa una società la cui attività consista nella sola "sperimentazione" di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell'imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".
- 3 Ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2014, n. 106), si considerano *start-up* innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare:
 - la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio. Uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e *tour operator* di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
 - l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o *tour operator*, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
 - l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni *web* che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di *inoming* ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

di riorganizzazione aziendale. In tale ambito sono comprese, quindi, anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda. Resta ammessa, invece, l'ipotesi della trasformazione⁴.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con parere n. 155183 del 3 settembre 2015, ha precisato che è ammissibile la richiesta di iscrizione come *start-up* innovativa della società che affitta un'altra azienda portatrice del core *business* dell'iniziativa imprenditoriale. Il Ministero ha chiarito che la mancata previsione dell'affitto d'azienda o ramo d'azienda, tra le cause di esclusione della qualifica di impresa *start-up*, va interpretata come una specifica eccezione operata dal legislatore che, dunque, consente l'iscrizione della società affittuaria nella categoria delle *start-up* innovative se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla norma. Riguardo all'ipotesi di assimilazione tra cessione e affitto d'azienda o di ramo d'azienda, il Ministero ha precisato, altresì, che sotto il profilo sostanziale il Codice civile (art. 2562) nel disciplinare l'affitto d'azienda o ramo d'azienda rimanda alla disciplina dell'usufrutto d'azienda e non a quella generale della cessione d'azienda (o suo ramo), stante la natura provvisoria del trasferimento, il differente *animus* (possesso nel caso della cessione, godimento nel caso dell'affitto), e l'obbligo di restituzione finale, oltre agli obblighi ricorrenti. Da ciò la complessiva differenza tra i due istituti (cessione e affitto d'azienda) che esclude la possibilità di assimilazione.

Requisiti innovativi

Oltre ai requisiti sopra esposti, le *start-up* devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti "alternativi" (art. 25, comma 2, lett. h, del D.L. n. 179/2012):

- volume di spesa in ricerca sviluppo almeno pari al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della sua produzione;
- impiegare personale altamente qualificato;
- possedere almeno una privativa industriale.

Spese di ricerca e sviluppo

Le spese di ricerca e sviluppo rilevanti - uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa - sono quelle risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio della società.

In caso di *start-up* innovative di nuova costituzione o che non abbiano ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, ai fini della loro iscrizione all'apposita Sezione speciale del Registro delle imprese, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la previsione dettagliata delle spese in ricerca e sviluppo che la *start-up* innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza)⁵. Nella dichiarazione, il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio di esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto del criterio del 15%.

La società che, in sede di prima registrazione nella Sezione speciale del Registro delle imprese e di aggiornamento della stessa, opta invece per uno degli altri due criteri "alternativi" (almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 costituita da persone in possesso di laurea magistrale; società titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato, o privativa industriale oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato) e non ha effettuato spese in ricerca e sviluppo nel corso dell'ultimo esercizio non è obbligata né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività.

Esaminando la procedura di calcolo del rapporto, il primo passaggio consiste nell'individuazione del valore maggiore tra il costo e il valore totale della produzione. Si tratta di valori che corrispondono a precise voci del conto economico. Il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico di cui all'art. 2425 c.c. Il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico di cui all'art. 2425 c.c. Una volta individuato il valore maggiore tra i due, occorre quantificare il valore delle spese in attività di ricerca e sviluppo.

Note:

4 In tal senso, cfr. anche la nota 8 ottobre 2013, n. 164029 e il parere 19 gennaio 2015 n. 6057 del Ministero dello Sviluppo economico.

5 Nota 29 aprile 2014 di Unioncamere e del Ministero dello Sviluppo economico.

Al fine di determinare tale importo, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. h), punto 1, D.L. n. 179/2012, ai costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili devono essere aggiunti:

- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, con parere n. 155175 del 3 settembre 2015, le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono invece espressamente escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili.

Personale "altamente qualificato"

In alternativa al requisito delle spese di ricerca, per assumere la qualifica di *start-up* innovativa la società può dimostrare di impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo (art. 25, comma 2, lett. h, punto 2, D.L. n. 179/2012):

- in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, ha chiarito che, ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi:

- il calcolo deve essere necessariamente eseguito "per teste" e non in base alla remunerazione;

- rientra, in linea generale, qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato;
- i soci amministratori possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società "a qualunque titolo"⁶. Al contrario, qualora gli stessi avessero la sola amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro;
- gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti;
- i consulenti esterni titolari di partita IVA non possono essere annoverati tra i dipendenti né possono considerarsi collaboratori "impegnati" nella società.

Privativa industriale

Con riferimento al terzo requisito alternativo previsto per ottenere la qualifica di *start-up* innovativa, è richiesto che la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa (art. 25, comma 2, lett. h, punto 3, del D.L. n. 179/2012).

Con parere n. 147532 del 22 agosto 2014, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato cosa si intende per "depositaria" di privativa industriale. In particolare ha chiarito che la sola presentazione della domanda di registrazione del brevetto, senza conoscenza dell'esito, permette l'iscrizione dalla società come *start-up* innovativa nella Sezione speciale del Registro delle imprese.

Con riferimento ai marchi, con parere n. 155486 del 4 settembre 2015, il Ministero ha specificato che gli stessi sono esclusi dalle forme di tutela della proprietà

Nota:

⁶ Al riguardo, cfr. anche il parere 22 agosto 2014 n. 147538 del Ministero dello Sviluppo economico.

intellettuale, non essendo invenzioni industriali, rilevanti ai fini del requisito oggettivo.

Società già costituite

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge n. 221/2012 (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dalla stessa, possono iscriversi alla Sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le *start-up* innovative per un periodo di⁷:

- 4 anni (fino al 18 dicembre 2016) per le imprese costituite dal 20 ottobre 2010 fino al 18 dicembre 2012;
- 3 anni (fino al 18 dicembre 2015) per le imprese costituite dal 20 ottobre 2009 fino al 19 ottobre 2010;
- 2 anni (fino al 18 dicembre 2014) per le imprese costituite dal 20 ottobre 2008 fino al 19 ottobre 2009.

Adempimenti a carico delle "start-up" innovative a vocazione sociale

Una *sub*-tipologia di *start-up* innovativa è la *start-up* innovativa a vocazione sociale (SIAVS).

Si considerano *start-up* innovative a vocazione sociale quelle che, oltre a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa sopra esposti, operano in via esclusiva nei settori indicati dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006, recante la disciplina dell'impresa sociale (art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012).

Si tratta, nello specifico, dei seguenti settori:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- assistenza socio-sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;
- cooperazione allo sviluppo.

Il Ministero dello Sviluppo economico, nel parere n. 605918 del 19 gennaio 2015, ha precisato che il progetto di utilizzare il portale *web* per promuovere iniziative di pubblico interesse, in particolare attraverso la raccolta di fondi promossa da soggetti terzi (pubblici, non profit, privati), nella sostanza attraverso la prestazione di servizi editoriali e pubblicitari, sembra configurare un innovativo tipo di impresa rivolta al sociale che potrebbe, in via astratta, risultare riconducibile alla previsione di cui all'art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012.

Con la circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti a carico delle *start-up* innovative a vocazione sociale.

Per il riconoscimento del relativo *status*, che rappresenta per i soggetti che vi investono motivo di maggiorazione delle detrazioni/deduzioni fiscali fruibili, il legale rappresentante della società deve presentare un'autocertificazione con cui dichiarare:

- di operare in via esclusiva in uno o più dei settori del sociale sopra elencati (indicandoli specificatamente);
- di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
- di impegnarsi dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

Quest'ultimo adempimento si concretizza attraverso la redazione del "Documento di descrizione di impatto sociale", da redigere secondo le indicazioni contenute nella guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo economico⁸, nella quale l'impresa deve descrivere e dare conto esternamente dell'impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa. Tale Documento deve essere trasmesso, con cadenza annuale, per via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente.

Note:

⁷ Nota 30 maggio 2014 n. 0103425 del Ministero dello Sviluppo economico.

⁸ La guida è disponibile sul sito istituzionale del Ministero e sul sito delle Camere di Commercio dedicato alle *start-up* innovative (startup.registroimprese.it).

Documento di descrizione di impatto sociale

Il "Documento di descrizione di impatto sociale" riguarderà:

- un impatto atteso nel caso di imprese di nuova costituzione o comunque non ancora giunte al deposito del primo bilancio;
- un impatto generato nel caso di imprese che hanno già depositato il loro primo bilancio.

Nella prima fattispecie, all'impresa è richiesto di fornire una previsione quanto più possibile accurata e attendibile circa l'impatto sociale che intende generare attraverso le proprie attività. Nella seconda, la descrizione dell'impatto sociale assume maggiore concretezza mediante il ricorso ad elementi qualitativi e, laddove possibile, quantitativi, misurabili. Quello che si richiede è obbligo di rendicontazione e misurazione, non un obbligo di performance.

Descrivere l'impatto sociale di un'organizzazione significa assegnare alle attività che questa svolge degli effetti più ampi e di lungo termine, effetti intesi come potenziali benefici o cambiamenti che l'intervento genera nella comunità in termini di conoscenze, attitudini, stato, condizioni di vita, valori. Allo stesso tempo, questi risultati devono essere tradotti in termini misurabili.

L'impatto è l'ultimo tassello di quella che viene definita catena del valore dell'impatto e che rappresenta una metodologia per analizzare l'attività di un'organizzazione individuandone le risorse utilizzate (*input*), i prodotti o servizi forniti (*output*), i risultati (*outcome*) ed, infine, l'impatto, cioè il cambiamento più ampio e di lungo termine.

Regime pubblicitario

Le *start-up* innovative, per beneficiare della disciplina di favore prevista dagli artt. 26-30 del D.L. n. 179/2012, devono iscriversi nel Registro delle imprese nella Sezione speciale a loro dedicata⁹.

L'iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti¹⁰.

Nel caso di una nuova società, l'impresa deve comunicare l'inizio dell'attività contestualmente alla costituzione. In caso contrario non può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale, con la conseguenza

che l'atto costitutivo viene iscritto nella Sezione ordinaria, con l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria¹¹.

Aggiornamento dei dati

I dati forniti al momento dell'iscrizione nella Sezione speciale devono essere aggiornati con cadenza non superiore a 6 mesi (art. 25, comma 14, D.L. n. 179/2012). L'adempimento deve essere costante e, pertanto, anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società *start-up* deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate.

Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, con circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, il primo aggiornamento delle informazioni deve essere effettuato entro 6 mesi dall'iscrizione della società nella Sezione speciale del Registro delle imprese. A partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle imprese competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31

Note:

⁹ La guida operativa per l'iscrizione al Registro delle imprese, redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo economico, è disponibile sul sito istituzionale del Ministero e sul sito delle Camere di Commercio dedicato alle *start-up* innovative (startup.registroimprese.it).

¹⁰ Come precisato dal Ministero dello Sviluppo economico, con parere n. 169135 del 29 settembre 2014, la richiesta di iscrizione di una società innovativa di nuova costituzione nell'apposita Sezione speciale del Registro delle imprese deve essere sempre accompagnata dalla denuncia dell'avvio dell'attività, da intendersi come denuncia dell'avvio dell'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi. Non è possibile denunciare, in sede di iscrizione nell'apposita Sezione speciale del Registro delle imprese, la sola attività di ricerca e sviluppo della *start-up* ma il complessivo avvio delle attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico con la specificazione di prodotti o dei servizi. Se per lo svolgimento di queste attività le norme vigenti prevedono l'attivazione di procedimenti autorizzatori o para-autorizzatori, dovrà darsi prova della corretta esecuzione degli stessi (ad esempio mediante allegazione della SCIA) nel momento in cui si chiede l'iscrizione nella Sezione speciale del Registro imprese.

¹¹ Cfr. la guida operativa per l'iscrizione al Registro delle imprese citata alla precedente nota 10.

dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese.

Mantenimento dei requisiti

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della *start-up* innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti mediante apposita dichiarazione da depositare, nello stesso termine, presso l'Ufficio del Registro delle imprese competente (art. 25, comma 15, D.L. n. 179/2012).

La *start-up* innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione.

Il Ministero dello Sviluppo economico, nella suddetta circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, ha precisato che tale adempimento può coesistere, nella stessa pratica, con l'adempimento semestrale di aggiornamento delle informazioni iscritte nel Registro delle imprese.

Con parere n. 161868 dell'11 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che il deposito dell'attestazione di conferma deve essere effettuato comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, sia che esso sia approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, sia che esso sia approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 giorni dalla chiusura del medesimo esercizio. Deve ritenersi escluso, peraltro, il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti *start-up*, con il semplice progetto di bilancio (ossia il bilancio redatto, ma non regolarmente approvato dall'assemblea) poiché, se

è vero che determinati elementi quali il mancato superamento del valore massimo della produzione annua, l'oggetto sociale, la sede, sono elementi oggettivi, al contrario la mancata divisione degli utili è elemento esclusivamente rimesso alla volontà dei soci da esprimersi in sede di assemblea. Ne consegue che prima dell'effettiva approvazione del bilancio non è, oggettivamente, possibile attestare il possesso dei requisiti necessari a confermare l'iscrizione dell'impresa nella Sezione speciale del Registro delle imprese per le *start-up*.

Perdita dei requisiti

La perdita o il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti determina la cancellazione d'ufficio dalla Sezione speciale del Registro delle imprese. Permane tuttavia l'iscrizione alla Sezione ordinaria.

Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, con parere n. 6064 del 19 gennaio 2015, il ritardato deposito della dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti non comporta l'automatica cancellazione della *start-up* innovativa dal Registro speciale. In particolare, nel caso in cui la *start-up* innovativa proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione si ha una sorta di ravvedimento operoso che l'Ufficio è tenuto ad accettare. In tale ipotesi, pertanto, la *start-up* innovativa mantiene l'iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese. Nel caso in cui, invece, sia l'Ufficio ad accertare il ritardo si è in presenza di un'ipotesi di omissione sanzionata con la cancellazione. Nella Tavola n. 1 si riporta, in forma tabellare, il riepilogo delle misure di favore previste per le *start-up* innovative.

Tavola n. 1 - Le misure di favore

<p>Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti camerali (D.L. n. 179/2012, art. 26, comma 8)</p>	<p>È previsto l'esonero, dal momento dell'iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, dal pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese; - del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. <p>L'esonero dal versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle <i>start-up</i> innovative, successivi all'iscrizione nel Registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati (Agenzia delle entrate, circolare n. 16/E/2014). L'esenzione dal pagamento dai diritti camerali di segreteria non vale solo per l'iscrizione al Registro Imprese, ma anche per tutti gli altri adempimenti, come, ad esempio, il deposito del bilancio d'esercizio (Ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere, comunicato del 12 giugno 2014). Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di <i>start-up</i> innovativa e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.</p>
<p>Incentivi all'investimento in <i>start-up</i> innovative (D.L. 179/2012, art. 29)</p>	<p>I soggetti IRPEF e IRES che investono in <i>start-up</i> innovative possono beneficiare, rispettivamente, di una detrazione del 19% della somma investita, che non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e di una deduzione del 20% deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni di euro, in ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Tali agevolazioni sono state attuate con il Decreto interministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico 30 gennaio 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014).</p> <p>Le percentuali salgono rispettivamente al 25 e al 27% nel caso di investimenti nelle <i>start-up</i> a vocazione sociale o per gli investimenti in <i>start-up</i> innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.</p> <p>L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti fatti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.</p> <p>La Commissione europea, al momento, ha autorizzato l'agevolazione solo per gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014 e 2015. Il periodo d'imposta 2016 necessita di un'ulteriore autorizzazione da parte della Commissione europea per poter essere considerato anch'esso un periodo agevolato.</p>
<p>Agevolazioni relative alla remunerazione del personale (D.L. 179/2012, art. 27)</p>	<p>Non concorrono a formare il reddito imponibile di amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi i redditi derivanti dall'assegnazione, a titolo di remunerazione, di strumenti finanziari della <i>start-up</i> innovativa stessa.</p> <p>L'esenzione opera sia ai fini fiscali che contributivi.</p> <p>L'agevolazione riguarda anche l'emissione di strumenti finanziari come remunerazione per apporti di opere e servizi.</p>

<p>Disapplicazione della disciplina delle società di comodo (D.L. n. 179/2012, art. 26, comma 4)</p>	<p>Le <i>start-up</i> innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo ex art. 30 della Legge n. 724/1997 e delle società in perdita sistemica, di cui all'art. 2, commi 36-<i>decies</i>-36 <i>duodecies</i>, del D.L. n. 138/2011.</p>
<p>Copertura delle perdite di esercizio (D.L. n. 179/2012, art. 26, comma 1)</p>	<p>In caso di perdita superiore a un terzo del capitale sociale, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.</p>
<p>Deroghe civilistiche specifiche per le <i>start-up</i> innovative costituite in forma di srl (D.L. n. 179/2012, art. 26, commi 2, 3, 5, 6)</p>	<p>Nel caso di <i>start-up</i> innovativa costituita in forma di S.r.l.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi 2 e 3, c.c.; - l'atto costitutivo può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; - le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali; - non si applica l'art. 2474 c.c., che vieta operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l'operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.
<p>Emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali (D.L. n. 179/2012, art. 26, comma 7)</p>	<p>L'atto costitutivo delle <i>start-up</i> innovative può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479-<i>bis</i> c.c.) a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi.</p>
<p>Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile (D.L. n. 179/2012, art. 28)</p>	<p>Fatto salvo il minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, inclusa l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.</p>

Deroghe al diritto fallimentare (D.L. n. 179/2012, art. 31)	Le <i>start-up</i> innovative sono sottratte dalle procedure concorsuali previste dal D.L. 267/1942 (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa), ma sono soggette alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, artt. 6-16).
Raccolta di capitale <i>on line</i> (D.L. 179/2012, art. 30, commi 1-5)	Le <i>start-up</i> innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati (c.d. <i>crowdfunding</i>).
Sostegno dell'accesso al credito (D.L. n. 179/2012, art. 30, comma 6)	Le <i>start-up</i> innovative possono accedere direttamente, gratuitamente e in modo semplificato al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Le modalità operative sono state definite con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013).
Costituzione e successive modificazioni mediante modello <i>standard</i> tipizzato con firma digitale (D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 10- <i>bis</i>)	Le <i>start-up</i> innovative potranno redigere l'atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello <i>standard</i> tipizzato facendo ricorso alla firma digitale. Tale modello dovrà essere adottato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
Visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA (D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 11- <i>novies</i>)	Le <i>start-up</i> innovative possono utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA annuale senza visto di conformità per importi fino a 50.000 euro (la soglia dell'esonero è stabilita per la generalità delle imprese in 15.000 euro).
Credito di imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (valido per le assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2014) (D.L. n. 179/2012, art. 27- <i>bis</i>)	A favore delle <i>start-up</i> innovative sono previste alcune semplificazioni procedurali per l'accesso al credito di imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (istituito dall'art. 24 D.L. n. 83/2012 e disciplinato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 23 ottobre 2013, in Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2014 n. 16). Il beneficio compete nella misura del 35%, con un limite massimo di 200.000 euro per anno e per impresa, del costo sostenuto dall'azienda per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
Promozione all'estero e internazionalizzazione (D.L. 179/2012, art. 30, commi 7 e 8)	Le <i>start-up</i> innovative sono incluse tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione: - dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; - dal Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri.